

Codice A1906A

D.D. 4 luglio 2019, n. 395

Autorizzazione alla modifica della prescrizione inerente la viabilità di accesso contenuta nell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 270 del 26 giugno 2018 della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 23/2016 inerente la cava di località Cascina Cascinone localizzata in Comune di Pozzolo Formigaro (AL).

Premesso che:

In data 6 marzo 2019 con protocollo n. 21476 il sig. Nicola Meistro, in qualità di Direttore del Consorzio COCIV, ha presentato domanda di modifica ai sensi della l.r. 23/2016, relativamente alla prescrizione inerente la viabilità di accesso contenuta nella vigente autorizzazione di cui alla D.D. della Regione Piemonte n. 270 del 26 giugno 2018, al fine di consentire che, per l'effettuazione delle operazioni di recupero ambientale e morfologico del sito di cava denominato Cascina Cascinone, nel Comune di Pozzolo Formigaro, i mezzi provenienti dal deposito "Romanellotta" possano percorrere un tratto della SP151;

il Consorzio COCIV è attualmente autorizzato, con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 270 del 26 giugno 2018, alla realizzazione del progetto di recupero ambientale del sito di cava "Cascinone" con deposito definitivo di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea A.V./A.C. "terzo vialco dei Giovi", a seguito di rinnovo dell'autorizzazione di subingresso e proroga nella titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Pozzolo Formigaro con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 4 del 19 gennaio 2016.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento con nota protocollo n. 25734 del 18/03/2019, comunicava ai soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo, provvedendo contestualmente a convocare la Conferenza di Servizi in modalità sincrona finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti;

in data 27 marzo 2019 presso la sede della Regione Piemonte si svolgeva la prima seduta della Conferenza di Servizi volta all'esame della modifica viabilistica presentata. Al termine della Conferenza, il Presidente, riassumendo l'esito dei lavori, riteneva comunque necessario, anche a fronte di un complesso di pareri prevalenti favorevoli all'approvazione della modifica in esame, richiedere al Consorzio COCIV la presentazione di un documento integrativo contenente delle proposte di mitigazione sia della velocità dei mezzi che degli orari di traffico;

inoltre, nella medesima seduta il Presidente della Conferenza, viste le osservazioni rappresentate dal Comune di Pozzolo Formigaro, riteneva opportuno richiedere alla Provincia di Alessandria l'esplicitazione della valutazione comparativa tra le due alternative di viabilità utilizzate;

il procedimento veniva pertanto sospeso in attesa di ricevere le integrazioni e le specificazioni richieste;

il Responsabile del procedimento, riscontrando che risultavano pervenuti sia il contributo richiesto alla Provincia di Alessandria prot. 42443 del 06 maggio 2019, sia i chiarimenti richiesti al consorzio COCIV prot. 51079 del 29 maggio 2019, convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, con nota protocollo n. 54871 del 07/06/2019;

in data 13 giugno 2019 presso la sede della Regione Piemonte si svolgeva la seconda seduta; al termine della Conferenza, il Presidente, riassumendo l'esito dei lavori:

- rilevava che il parere dell'Ente proprietario della viabilità è favorevole;
- proponeva, viste le criticità evidenziate dal comune di Pozzolo Formigaro, di procedere con l'attivazione di una limitazione della velocità del tratto interessato a 50 km/orari;
- dichiarava che, in applicazione dell'art. 14 ter comma 7 della l. 241/1990, il complesso dei pareri espressi consentiva di far emergere, quale posizione prevalente quella favorevole

all'approvazione della modifica al percorso viabilistico per la cava in località Bettole, pur registrando il dissenso espresso dall'Amministrazione comunale di Pozzolo Formigaro;

- rilevava che, nel parere "integrativo" predisposto dalla Provincia di Alessandria, Ente proprietario della viabilità interessata dalle alternative valutate nella procedura, veniva chiaramente riscontrato che:

Il percorso precedentemente autorizzato che utilizza la S.P. n. 152 presenta una maggiore lunghezza di circa 4 km rispetto alla variante proposta (che utilizza la S.P. n. 151), di cui 1,8 km sulla viabilità provinciale, con conseguente maggior impegno in termini di usura dell'infrastruttura, nonché in termini ambientali.

Dal punto di vista della sagoma stradale e del traffico pesante, entrambe le soluzioni risultano adeguate a supportare il traffico aggiuntivo previsto di accesso alla cava. Si segnala che il percorso già autorizzato lungo la S.P. n. 152 risulta più tortuoso, con presenza di curve a raggio ridotto che possono provocare maggior pericolo per il transito.

Il tracciato autorizzato attraversa un centro abitato (Frazione Merella), mentre quello in variante non prevede l'attraversamento di alcun centro abitato.

In prima approssimazione sono state individuate 13 intersezioni con la viabilità pubblica per il percorso autorizzato, con le sole due intersezioni per il percorso in variante.

Analogamente, all'interno della fascia di rispetto stradale di 30 metri, per il percorso autorizzato è stata riscontrata dalle immagini aeree la presenza di oltre 30 edifici di civile abitazione, mentre per quello in variante è stata riscontrata la presenza di 5 edifici di civile abitazione.

- registrava, oltre alla posizione dell'Ente proprietario della viabilità, l'assenso della Città di Novi Ligure, che consegnava copia dell'ordinanza dirigenziale n. 100 del 12 maggio 2019, con la quale veniva istituito il divieto di transito per mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate lungo la S.P. 152 della Merella (attualmente utilizzata dai mezzi COCIV);

- registrava inoltre il dissenso espresso dal Comune di Pozzolo Formigaro, attraverso il pronunciamento del Sindaco in sede di conferenza e il deposito di una nota a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nella quale veniva rilevata un'ampiezza non sufficiente "per prevedere le due corsie di marcia, rilevandosi di conseguenza particolarmente pericolosa in presenza di veicoli di considerevole massa", oltre a un "serio pericolo per la sicurezza degli utenti della strada che da Frazione Bettole si immettono sulla S.P. 151 per raggiungere l'abitato di Pozzolo Formigaro".

In definitiva, la motivata posizione dell'Ente proprietario delle Strade Provinciali n.151 e n. 152, interessate dalle alternative di transito, Ente reputato titolato ad esprimersi sulle stesse, veniva considerata, unitamente alla posizione espressa dal Comune di Novi Ligure, prevalente rispetto alla posizione, seppur rilevante, espressa dal Comune di Pozzolo Formigaro, sia verbalmente durante i lavori della conferenza, sia nella sopra richiamata nota a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, anche in considerazione delle misure di mitigazione del rischio proposte dal COCIV circa la limitazione al transito dei mezzi durante determinate fasce orarie dallo stesso previste, e dell'ulteriore prescrizione proposta dal Presidente circa la limitazione della velocità a 50 km/h per i mezzi afferenti o provenienti a/dalla cava, mediante una procedura operativa da rendere obbligatoria per tutte le affidatarie dei trasporti, proprio in relazione alla inadeguatezza della sezione stradale in caso di presenza di mezzi pesanti nei due sensi di marcia segnalata dal Comune di Pozzolo ed alla intersezione, peraltro regolata da semaforo, tra la strada comunale di accesso alla Frazione Bettole e la S.P. 151.

Considerato inoltre che:

sono stati acquisiti i contributi da parte dei soggetti interessati all'istruttoria, come di seguito elencati:

- parere della Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità e Trasporti - datato 22/03/2019 N.P.G. 19124 (protocollo regionale n. 2993 del 27 marzo 2019) recante parere favorevole alla modifica del tracciato e all'utilizzo della S.P. 151 "Pozzolo – Villaverina";
- parere della Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità e Trasporti - datato 30/04/2019 N.P.G. 27852 (protocollo regionale n. 42443 del 06 maggio 2019) con il quale viene puntualizzato che la soluzione di variante viabilistica in esame appare migliorativa dal punto di vista dell'impatto viabilistico;
- deliberazione della Giunta Comunale della Città di Novi Ligure n. 66 del 21 marzo 2019, assunta al protocollo regionale il 27 marzo con protocollo 2993 contenente la richiesta di utilizzo della S.P. 151 e della pista di cantiere OP02;
- comunicazione n. 9625 del 26/03/2019 a firma del Comandante Dirigente della Polizia Locale di Novi Ligure, indirizzata all'Assessore all'Urbanistica della Città di Novi Ligure recante comunicazione di prossima emissione di ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t lungo il tratto di S.P. 152 coincidente con la delimitazione di Centro Abitato della Frazione Merella di Novi Ligure, assunto al protocollo regionale il 27 marzo 2019 protocollo 29933;
- ordinanza dirigenziale n. 100 del 12 maggio 2019 della Città di Novi Ligure, con la quale viene istituito il divieto di transito per mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate lungo la S.P. 152 della Merella;
- proposta di mitigazione dei transiti prodotta dal Consorzio COCIV, protocollo regionale n. 51079 del 29 maggio 2019;
- parere del Comune di Pozzolo Formigaro, Polizia Municipale ns. prot. 57947 del 17 giugno 2019.

Tenuto quindi conto di quanto complessivamente emerso nel corso delle riunioni delle Conferenze di Servizi, valutata la documentazione progettuale presentata, si ritiene che il progetto di modifica della prescrizione inerente la viabilità di accesso contenuta nella vigente autorizzazione di cui alla D.D. della Regione Piemonte n. 270 del 26 giugno 2018, volta a consentire che, per l'effettuazione delle operazioni di recupero ambientale e morfologico del sito di cava denominato Cascina Cascinone, nel Comune di Pozzolo Formigaro, i mezzi provenienti dal deposito "Romanellotta" possano percorrere un tratto della SP151, possa essere autorizzato subordinatamente al rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

- la circolazione dei mezzi provenienti e diretti ai due siti di cava avvenga secondo le limitazioni riportate nel documento integrativo predisposto dal Proponente;
- nell'attesa che la provincia di Alessandria valuti l'istituzione di una limitazione della velocità nel tratto segnalato della S.P. 151 dal Comune di Pozzolo Formigaro, il proponente è tenuto ad imporre a tutte le ditte affidatarie dei servizi di trasporto da/per la cava una limitazione della velocità non superiore a 50km/h nel tratto della S.P. 151 segnalato come critico dal Comune di Pozzolo Formigaro.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali della riunione della Conferenza dei servizi e i pareri acquisiti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

determina

di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016, nel rispetto delle sopracitate condizioni, la modifica della prescrizione viabilistica contenuta nella vigente autorizzazione di cui alla D.D. della Regione Piemonte n. 270 del 26 giugno 2018, volta a consentire che, per l’effettuazione delle operazioni di recupero ambientale e morfologico del sito di cava denominato Cascina Cascinone, nel Comune di Pozzolo Formigaro, i mezzi provenienti dal deposito “Romanellotta” possano percorrere un tratto della SP151, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa;

di trasmettere il presente atto alla Provincia di Alessandria, affinché svolga le opportune valutazioni su quanto segnalato dal Comune di Pozzolo Formigaro circa la pericolosità del tratto della S.P. 151 e sull’opportunità di istituire un limite di velocità per tutto il traffico veicolare;

di dare atto che il presente atto non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere viabilistiche interessate dalla modifica né all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di

comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:
arch. Patrizia Altomare
dott. Geol. Marco Fissore